

# Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decrescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di quote di stipendio in forma collettiva

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Poste Vita S.p.A.

**Postevita**  
Gruppo Assicurativo Postevita

PosteProtezione Polizza Vita-CQS

05/07/2024

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il rischio di decesso che pregiudica il rimborso del prestito personale da parte di coloro che hanno ottenuto un prestito personale estinguibile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote mensili di retribuzione. Sono oggetto dell'Assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (in quest'ultimo caso se la durata del prestito è minore o uguale alla scadenza del contratto di lavoro) presso le Società del Gruppo Poste Italiane. Il Contraente è l'Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento, l'Assicurato è il mutuatario. Il Beneficiario della prestazione assicurata è l'Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento.



## Che cosa è assicurato?

Il rischio di **Decesso** è assicurato qualunque possa essere la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto.

In caso di decesso verificatosi prima della scadenza contrattuale, Poste Vita S.p.A. corrisponderà al Beneficiario di un importo pari al valore capitale attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.



## Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non abbiano ancora compiuto 18 anni;
- ✗ abbiano compiuto 68 anni;
- ✗ alla scadenza dell'Assicurazione abbiano un'età superiore a 70 anni e 6 mesi;
- ✗ non sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato presso una delle Società del Gruppo Poste Italiane.



## Ci sono limiti di copertura?

! In caso di **Decesso** derivante da suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente. È escluso dall'Assicurazione il Decesso causato dalle conseguenze del dolo della Contraente nonché dei rischi collegati alle reazioni nucleari o contaminazioni radioattive o le conseguenze di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora il Cedente/Delegante vi abbia preso parte attiva.



## Dove vale la copertura?

✓ Il rischio di **Decesso** è coperto senza alcun limite territoriale.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi la Proposta di Assicurazione, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere sull'attuale stato di salute.
- L'assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute da te forniti nella Proposta di Assicurazione e, eventualmente, nel Rapporto del Medico.
- In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in corso di ammortamento del finanziamento, il Contraente dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, corredando l'istanza di pagamento della prestazione assicurata con i documenti dettagliati nel Dip Aggiuntivo alla sezione *cosa fare in caso di evento*.



## Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio Unico Anticipato, a mezzo bonifico bancario.
- L'entità del premio dipende dal montante del finanziamento, dalla durata dell'Assicurazione e dall'età dell'Assicurato.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento.
- La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento. La durata del Contratto di Assicurazione non potrà, comunque, essere inferiore a 36 mesi e superiore a 120 mesi.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Il Contraente ha la facoltà di esercitare il **diritto di revoca** della proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del Contratto di Assicurazione.
- Il Contraente può, altresì, esercitare il **diritto di recesso** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di conclusione del Contratto di Assicurazione.



Sono previsti riscatti o riduzioni?  SI  NO

# Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di quote di stipendio in forma collettiva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita  
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo Vita)

Poste Vita S.p.A.

**Postevita**  
GruppoAssicurativoPostevita

PosteProtezione Polizza Vita-CQS

05/07/2024

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.**

Poste Vita S.p.A., Viale Europa 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, Indirizzo sito internet: [www.postevita.it](http://www.postevita.it), Indirizzo e-mail: [infoclienti@postevita.it](mailto:infoclienti@postevita.it), PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it).

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: [www.postevita.it](http://www.postevita.it), indirizzo e-mail: [infoclienti@postevita.it](mailto:infoclienti@postevita.it), PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it). ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023:

- il patrimonio netto ammonta a 5.438 milioni di euro, di cui 1.217 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 4.221 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 310,7% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari a 14.079 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 4.532 milioni di euro.

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: [www.postevita.it](http://www.postevita.it).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



## Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Vita.



## Ci sono limiti di copertura?

L'importo massimo liquidabile è pari a 60.000,00€ per la cessione del quinto e 40.000,00€ nel caso della delegazione di pagamento. Costituiscono causa di annullamento dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa: l'inesistenza del Contratto di Prestito; la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione; la mancata erogazione del finanziamento.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b> In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in corso di ammortamento del finanziamento, il Contraente dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, corredando l'istanza di pagamento della prestazione assicurata di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copia del certificato di morte rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile competente;</li> <li>▪ copia del contratto di prestito;</li> <li>▪ conto estintivo del finanziamento.</li> </ul>
	<b>Prescrizione:</b> si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In caso di omessa richiesta della prestazione assicurata entro questi termini, l'Assicuratore deve obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie".
	<b>Liquidazione della prestazione:</b> l'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	In caso di dichiarazioni rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
<b>Rimborso</b>	In caso di estinzione totale anticipata del finanziamento, l'assicurazione cessa e l'Assicuratore rimborsa all'Istituto bancario/finanziario "Contraente" il rateo di premio non goduto, al netto di 10€ che sono le spese amministrative previste.
<b>Sconti</b>	Non sono previsti sconti di premio.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
<b>Sospensione</b>	Poiché il pagamento del premio è unico e anticipato, la sospensione non si applica al presente Contratto.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di conclusione del contratto di assicurazione. La revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto. Entro 30 giorni, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
<b>Recesso</b>	Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del contratto di assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui esso perviene all'Assicuratore.  Entro 30 giorni, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
<b>Risoluzione</b>	La risoluzione non è prevista per il presente Contratto.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<i>Non sono previsti né riscatti né riduzioni.</i>
<b>Richiesta di informazioni</b>	Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato possono essere richieste direttamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ al numero verde 800.316.181 o alla casella di posta elettronica <a href="mailto:infoclienti@postevita.it">infoclienti@postevita.it</a>;</li> <li>▪ per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito: <b>Poste Vita S.p.A. - Customer Caring, Viale Europa 190 - 00144 Roma.</b></li> </ul>



## A chi è rivolto questo prodotto?

A banche o intermediari iscritti all'Albo ex art. 106 TUB. In particolare, il prodotto descritto è un'assicurazione temporanea "caso morte", a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per Financit SpA che ha concesso un prestito personale estinguibile mediante cessione/ delegazione di pagamento di quote mensili di stipendio, prestito disciplinato rispettivamente dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili. L'Assicurato è il mutuatario ovvero il dipendente di una delle Società del Gruppo Poste Italiane. Il Contraente è l'Istituto bancario/ finanziario che concede il finanziamento ovvero Financit.



## Quali costi devo sostenere?

<b>Tabella dei costi gravanti sul premio</b>	Il premio è a carico del Contraente. Costi di acquisizione e gestione gravanti in percentuale sul premio: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15%.</li> </ul> I costi del Rapporto del medico, qualora richiesto dall'Assicuratore, sono a carico dell'Assicurato.
<b>Costi di intermediazione</b>	<i>Non sono previsti costi di intermediazione.</i>

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi: <b>Poste Vita S.p.A. - General Counsel - Gestione Reclami, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, n. fax 06.5492.4426.</b> È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@postevita.it">reclami@postevita.it</a>. La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è General Counsel/Reclami.</p> <p>Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email;</li> <li>▪ numero di polizza;</li> <li>▪ numero di sinistro, qualora aperto;</li> <li>▪ individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>▪ breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>▪ ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato.</li> </ul> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p>
----------------------------------	--

<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi <b>all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</b> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico);</li> <li>▪ individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>▪ breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>▪ copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>▪ ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;</li> <li>▪ i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);</li> <li>▪ i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;</li> <li>▪ i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.</li> </ul>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione civile (D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni). La domanda di Mediazione va presentata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se con la Mediazione non si riesce a risolvere la controversia è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a>), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.</p>

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>I premi corrisposti in esecuzione di Contratti di Assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.</p>
---	---

## AVVERTENZE

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA TELEMATICAMENTE PER GESTIRE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# PosteProtezione Polizza Vita-CQS CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO IN FORMA COLLETTIVA

La documentazione contrattuale contiene le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

Il Contraente deve ricevere il Set informativo prima della sottoscrizione del Contratto.

Il presente Contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari.

**Posteitaliane**

**Postevita**  
GruppoAssicurativoPostevita

# INDICE

<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 - Quali sono i prestiti oggetto dell'Assicurazione?.....	3
Art. 2 - In cosa consiste l'Assicurazione e quale è la Prestazione Assicurata? .....	3
Art. 3 - Chi è il Beneficiario della Prestazione Assicurata?.....	4
Art. 4 - Cosa succede in caso di estinzione anticipata del prestito? ....	4
Art. 5 - Quali sono i casi che determinano la cessazione del contratto di assicurazione? .....	5
Art. 6 - Sono previsti riscatti o riduzioni? .....	5
Art. 7 - È possibile revocare la Proposta di Assicurazione? .....	5
Art. 8 - In che modo è possibile esercitare il diritto di Recesso? .....	5
Art. 9 - Sono previste limitazioni alla copertura? .....	6
Art. 10 - Quanto dura l'Assicurazione? Quando decorre e quando termina la garanzia assicurativa? Chi paga il premio? .....	7
Art. 11 - Quali sono gli obblighi del Contraente in caso di Sinistro? Entro quanto avviene il pagamento della Prestazione Assicurata? .....	7
Art. 12 - L'Assicuratore rinuncia al diritto di surroga? .....	7
Art. 13 - Sono previsti termini di prescrizione? .....	8
Art. 14 - Quali sono le modalità assuntive? .....	8
Art. 15 - Sono previsti oneri fiscali? .....	8
Art. 16 - Quale è il perimetro della giurisdizione e cosa si intende per procedimento di mediazione? .....	8
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	8
<b>PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO</b> .....	<b>9</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>10</b>



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## PosteProtezione Polizza Vita-CQS

### **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATO A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO.**

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto stabilito nella Proposta di Assicurazione;
- dalle disposizioni di legge in materia.

Le parole con l'iniziale maiuscola sono spiegate nel Glossario.

3/13

#### ***Art. 1 - Quali sono i prestiti oggetto dell'Assicurazione?***

Sono oggetto dell'Assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 36 mesi e di durata massima di 120 mesi (per un importo massimo assicurabile pari a 60.000,00€ per quanto riguarda la cessione del quinto e 40.000,00€ per quanto riguarda la delega di pagamento) erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (in quest'ultimo caso se la durata del prestito è minore o uguale alla scadenza del contratto di lavoro) presso le Società del Gruppo Poste Italiane.

#### ***Art. 2 - In cosa consiste l'Assicurazione e quale è la Prestazione Assicurata?***

L'Assicuratore in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto, in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, corrisponderà al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore

attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.

La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l'art. 1926 del Codice Civile.

### ***Art. 3 - Chi è il Beneficiario della Prestazione Assicurata?***

Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l'Assicuratore provvederà a liquidare a quest'ultimo la Prestazione Assicurata.

Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest'ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Assicurazione, procurando altresì, ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, l'adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere a carico di quest'ultimo.

4/13

### ***Art. 4 - Cosa succede in caso di estinzione anticipata del prestito?***

In caso di estinzione totale anticipata del finanziamento, l'Assicurazione si scioglie anticipatamente e l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non Goduto. Qualora l'estinzione anticipata del finanziamento - erogato dal Contraente all'Assicurato e garantito da Poste Vita S.p.A. secondo le presenti Condizioni di Assicurazione - sia associata alla stipula tra il Contraente e l'Assicurato di nuovo Contratto di Prestito garantito dalla stessa Poste Vita S.p.A., quest'ultima, in sede di calcolo del Premio della nuova Assicurazione, riconosce il rimborso al Contraente del Premio non Goduto, relativo all'Assicurazione relativa al pregresso Contratto di Prestito, Assicurazione che si intende a tutti gli effetti cessata a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, l'Assicuratore provvede automaticamente alla restituzione al Contraente della parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto

alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente.

### ***Art. 5 - Quali sono i casi che determinano la cessazione del contratto di assicurazione?***

L'Assicurazione cessa:

- in caso di pagamento, al Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
- alla Scadenza dell'Assicurazione;
- in caso di Recesso del Contraente;
- in caso di estinzione totale anticipata del prestito.

### ***Art. 6 - Sono previsti riscatti o riduzioni?***

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

### ***Art. 7 - È possibile revocare la Proposta di Assicurazione?***

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

### ***Art. 8 - In che modo è possibile esercitare il diritto di Recesso?***

Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del contratto di assicurazione.

L'esercizio del diritto di Recesso comporta la cessazione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata

all'Assicuratore per iscritto (anche a mezzo mail ovvero tramite gli appositi flussi informativi concordati), entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

### ***Art. 9 - Sono previste limitazioni alla copertura?***

Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa essere la causa del Sinistro, senza limiti territoriali. È escluso dall'Assicurazione il Decesso causato dalle conseguenze:

- del dolo della Contraente;
- di tutti i rischi collegati alle reazioni nucleari o contaminazioni radioattive;
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora il Cedente/Delegante vi abbia preso parte attiva.

Costituiscono causa di annullamento dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- l'inesistenza del Contratto di Prestito;
- la mancata erogazione del finanziamento;
- la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.

Nei suddetti casi il Contraente ha comunque diritto di chiedere all'Assicuratore la restituzione del Premio pagato e non goduto.

**In caso di Sinistro derivante da suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente/Istituto Mutuante, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire verso gli eredi del Cedente/Delegante per il rimborso della somma pagata al Contraente/Istituto Mutuante.**

**Anche in caso di dichiarazioni rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente.**

### ***Art. 10 - Quanto dura l'Assicurazione? Quando decorre e quando termina la garanzia assicurativa? Chi paga il premio?***

L'Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di finanziamento.

La garanzia decorre dal giorno in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento.

La Prestazione Assicurata viene garantita dietro il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell'Assicurazione.

### ***Art. 11 - Quali sono gli obblighi del Contraente in caso di Sinistro? Entro quanto avviene il pagamento della Prestazione Assicurata?***

In caso di decesso del Cedente/Delegante, il Contraente/Istituto Mutuante dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, corredando l'istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:

- copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- copia del Contratto di Prestito;
- conto estintivo del finanziamento.

Il Contraente/Istituto Mutuante è esonerato dall'onere di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso. L'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

**Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell'Assicuratore di chiedere agli eredi del Cedente/Delegante la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso.**

### ***Art. 12 - L'Assicuratore rinuncia al diritto di surroga?***

Sì, l'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.

### ***Art. 13 - Sono previsti termini di prescrizione?***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

In caso di omessa richiesta della prestazione assicurata entro questi termini, l'Assicuratore deve obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie".

### ***Art. 14 - Quali sono le modalità assuntive?***

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.

### ***Art. 15 - Sono previsti oneri fiscali?***

I premi corrisposti in esecuzione di Contratti di Assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

### ***Art. 16 - Quale è il perimetro della giurisdizione e cosa si intende per procedimento di mediazione?***

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione civile (D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni). La domanda di Mediazione va presentata presso un organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se con la Mediazione non si riesce a risolvere la controversia è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### ***Art. 17 - Rinvio alle norme di legge***

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI  
PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO –  
MODULO DI ACCETTAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DECESSO:**

**CESSIONE**                       **DELEGA**

**DATI DEL CONTRATTO DI PRESTITO:**

Durata (mesi).....Decorrenza ...../...../..... Scadenza ...../...../..... Quota mensile .....00  
Numero quote mensili..... Montante € .....00 Premio unico anticipato a carico dell'Istituto Mutuante.

**ASSICURANDO Cedente/Delegante:** .....

Nato a ..... il ...../...../.....  
Residente in..... CAP..... Via.....  
Età (anni compiuti)..... C.F.....

**ENTE/AZIENDA** di cui l'Assicurando è lavoratore dipendente .....  
con sede in .....

**CONTRAENTE** (Ist. bancario/finanziario che eroga il prestito): Financit S.p.A.  
**BENEFICIARIO** (Ist. bancario/finanziario, se diverso da Contraente): Financit S.p.A.

**DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO:**

Il sottoscritto, avendo chiesto al Contraente un prestito personale da estinguersi, secondo il piano di ammortamento sopra illustrato, mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di stipendio ai sensi del D.P.R. del 5.1.1950 n. 180 e successive modifiche/ai sensi degli artt. 1269 e 1723 II co. C.C.:  
 dà il proprio consenso al Contraente, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, alla conclusione con Poste Vita S.p.A. (più avanti l'Assicuratore") di un contratto di assicurazione sulla propria vita a garanzia dell'estinzione del finanziamento in caso di decesso e dunque accetta che venga stipulata una copertura assicurativa per il rischio decesso sulla propria persona, risultando pertanto terzo rispetto alla copertura assicurativa e soggetto mero portatore del rischio assicurando;

- conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore sono veritiere, precise e complete;
- dichiara di sciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto, autorizzando fin da ora l'Assicuratore all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici;
- dichiara di essere a conoscenza della facoltà di consultare e acquisire il Set Informativo disponibile sul sito internet del Contraente [www.financit.it](http://www.financit.it) – sezione trasparenza.

Data...../...../..... L'Assicurando.....

**AVVERTENZA:**

Poste Vita informa l'Assicurando del diritto all'oblio oncologico, ovvero del diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla pregressa patologia da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

**DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE (da sottoscrivere contrassegnando tutti i punti di seguito riportati)**

Il sottoscritto conferma:

- SI**  **NO**  di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicetomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto);
- SI**  **NO**  di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali;
- SI**  **NO**  di non soffrire e di non avere sofferto di patologie oncologiche, (ricomprese anche quelle della pelle, leucemia o linfoma), senza recidive o ricadute, negli ultimi 10 anni oppure 5 anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV;
- SI**  **NO**  di non percepire pensione o assegno d'invalidità superiore al 20% per infortunio o malattia e di non avere presentato domanda per ottenere tali trattamenti;
- SI**  **NO**  di essere attivo sul posto di lavoro e di esserlo stato negli ultimi 12 mesi.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del Contratto di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e, laddove prodotto, del Rapporto del Medico, è necessario quindi verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate. Anche nei casi non espressamente previsti dalla Convenzione stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l'effettivo stato di salute.

Data ...../...../..... L'Assicurando.....

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE:**

L'Assicurando dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita e di essere consapevole che il trattamento dei suoi dati personali comporterà anche la comunicazione di particolari categorie di dati personali (cd dati sensibili) (ex art. 9 del Regolamento Generale (UE) 2016/679 "GDPR") da parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita e di tutti i soggetti necessari alla gestione della fase pre-contrattuale e di post vendita – ivi compreso l'Ente Erogatore – per le finalità funzionali alla gestione ed esecuzione del Contratto assicurativo;  
L'Assicurando esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati appartenenti a categorie particolari da parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita e da parte di altri soggetti necessari alla gestione/esecuzione del contratto assicurativo.

Data ...../...../..... L'Assicurando.....

**IL PREMIO È A CARICO DELL'ISTITUTO MUTUANTE. QUESTO NON PERCEPISCE ALCUN COMPENSO PROVVISORIO. IL PREMIO VIENE PAGATO DAL CONTRAENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO.  
IL CONTRAENTE CON L'INVIO DELLA PRESENTE PROPOSTA ALL'ASSICURATORE CONFERMA LA RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO, LA PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI QUANTO IN TAL SEDE ESPRESSO.**

# GLOSSARIO

## **Assicurato/Cedente/Delegante**

La persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

## **Assicuratore**

Poste Vita S.p.A.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le condizioni del presente Set Informativo.

## **Beneficiario**

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro ovvero il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l'Assicuratore provvederà a liquidare a quest'ultimo la Prestazione Assicurata.

Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest'ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Assicurazione, procurando altresì, ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, l'adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere a carico di quest'ultimo.

## **Carenza**

Periodo durante il quale le garanzie prestate dall'Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.

## **Ceduto/Delegato**

Il datore di lavoro del Cedente/Delegante ovvero le Società del Gruppo Poste Italiane, impegnato verso il Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente/Delegante.



### **Certificato di Polizza**

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione secondo le condizioni del presente Set Informativo. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore.

### **Conclusione del contratto di assicurazione**

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

### **Contraente/Istituto Mutuante**

Il soggetto che stipula con l'Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni del presente Set Informativo.

### **Contratto di Prestito**

Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

### **Costi**

I caricamenti per costi di acquisizione e di gestione che incidono sull'entità del Premio pagato dal Contraente. I Costi sono indicati nel DIP Aggiuntivo Vita.

### **DIP Vita e DIP Aggiuntivo Vita**

Documenti che costituiscono il Set informativo, redatti secondo le disposizioni europee e dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente ed all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contengono le principali informazioni per consentire al Contraente di valutare il prodotto e relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.

### **Età Assicurativa**

L'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi meno di sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella compiuta. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella prossima da compiere.

## **IVASS**

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione. L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 06 42133000 - fax 06.42133206.

## **Legge 180**

Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

## **Montante**

Somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

## **Premio**

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

## **Premio non Goduto**

Importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell'Assicurazione.

Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di Euro 10,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.

## **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

## **Prestazione Assicurata**

La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato. Essa può essere al massimo pari a 60.000,00€ per la cessione e di 40.000€ per la delega di pagamento.

**Proposta di Assicurazione**

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Assicurazione.

**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

**Revoca**

Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

**Riserva Matematica**

Importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

**Scadenza dell'Assicurazione**

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

**Set Informativo**

L'insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell'IVASS, da consegnare al Contraente ed all'Assicurato, composto da:

- (i) DIP Vita;
- (ii) DIP Aggiuntivo Vita;
- (iii) Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario;
- (iv) Proposta di Assicurazione.

**Sinistro**

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

**T.A.N.**

Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

## Come possiamo aiutarti?



### Contattaci

Vai su [postevita.it](https://postevita.it) nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo oppure scrivici sul profilo **Facebook** Poste Italiane



### Chiamaci

Poste Vita **800.316.181**

(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203  
• PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it) • [www.postevita.it](http://www.postevita.it) • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638  
• Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa  
in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo  
assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A.,  
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.